



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Penale  
Ufficio III



Alla Procura di Roma

OGGETTO: quesito in merito all'esenzione dal pagamento del bollo. Emigrazione.

In merito al quesito prospettato si rappresenta quanto segue.

L'art. 18 del DPR 642/72 prevede l'esenzione dal pagamento del bollo sia per i passaporti e i documenti equipollenti, sia per gli atti e i documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti nelle ipotesi elencate, ovvero:

- a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
- b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;
- c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
- d) per gli indigenti.

Tra i documenti necessari per il rilascio/rinnovo del passaporto c'è il certificato del casellario. Tuttavia, alla luce della normativa sull'autocertificazione, questo certificato attualmente non viene più prodotto dal privato, il quale nella sua richiesta si limita a dichiarare l'assenza di condanne definitive a suo carico. Sarà poi l'amministrazione interessata ad acquisire il certificato, in sede di verifica dell'autocertificazione.

Non essendo più necessaria la produzione del certificato del casellario ai fini del rilascio del passaporto, non risulta più attuale la previsione dell'art. 18, comma 2 citato, almeno con riferimento ai predetti certificati.

Pertanto ogni richiesta di certificato in esenzione dal bollo, motivata dalla necessità di recarsi all'estero per motivi di lavoro, non potrà essere accolta.

Roma, 23.4.2015

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Barbara Chiari